

Disegno di legge 2392 « Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano»

Audizione ARPA Lombardia
5 aprile 2022

Il ruolo di ARPA Lombardia

Tra le aree di intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, con particolare riferimento alle tematiche oggetto della proposta di legge, si evidenziano:

- **il monitoraggio delle matrici ambientali**, acque superficiali e sotterranee, allo scopo di consentire la classificazione dei corsi idrici e supportare le autorità competenti, laddove necessario, ad individuare le misure per il risanamento;
- **il controllo/monitoraggio delle fonti di pressione**, direttamente presso specifici impianti produttivi, ovvero presso gli impianti di trattamento rifiuti/depurazione per valutare i cicli produttivi, i sistemi di abbattimento e la loro efficacia;
- **l'attività analitica dei laboratori**, che supportano trasversalmente il monitoraggio e il controllo, garantendo metodiche conformi ai requisiti di legge, con sensibilità analitica adeguata alla tipologia di matrice.

Il ruolo di ARPA Lombardia

Non rientrano tra le competenza di ARPA:

- Il controllo delle acque ad uso potabile, in Lombardia affidato alle ATS e ai laboratori di Sanità Pubblica. **Temi di interesse comuni, quali ad esempio gli approfondimenti sui sistemi di abbattimento dei PFAS, sono comunque oggetto di tavoli di approfondimento congiunto**
- Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico o il riesame delle autorizzazioni AIA: le valutazioni di ARPA, in esito ai propri controlli o a seguito dei monitoraggi eseguiti sulle matrici ambientali, **rappresentano un importante contributo istruttorio alle valutazioni delle AA.CC**

Osservazioni sul Disegno di Legge 2392: una premessa

Tra il 2019 e i primi mesi del 2020, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), si era svolto un ampio lavoro di approfondimento e confronto sul tema della regolamentazione degli scarichi contenenti PFAS (richiesta MATTM), finalizzato all'inserimento di un articolo all'interno di un dispositivo di semplificazione ambientale.

Il testo finale della proposta avanzata dal Sistema, con relativa relazione tecnica di accompagnamento, risultava inserito nel Disegno di Legge "Green New Deal e transizione ecologica del Paese" (COLLEGATO AMBIENTALE 2020), nella formulazione datata 25 luglio 2020.

L'attuale disegno di legge 2392, per la parte scarichi, ne riprende in parte i contenuti (premesse-motivazioni, parte dell'art.1 e nelle note esplicative tabella 5bis)

Osservazioni sul Disegno di Legge 2392

- I valori limiti proposti
- Il limite di quantificazione e il parametro somma di PFAS
- La determinazione degli isomeri
- La disponibilità degli standard analitici
- Il recepimento anticipato della Direttiva 2184
- I parametri di monitoraggio di acque superficiali e sotterranee
- La disponibilità delle tecniche di abbattimento

I valori limite proposti

I valori limite di emissione negli scarichi per le sostanze poli e perfluoroalchiliche **non sono più associati a singole sostanze** (nella proposta del 2020 era prevista la regolamentazione di 14 sostanze, con limite di emissione definito per ognuna, in alcuni casi con valori progressivamente più restrittivi con il tempo, anche per consentire l'effettiva capacità di abbattimento da parte degli impianti di tali sostanze), **quanto a insiemi di sostanze: PFAS-totale e Somma di PFAS**, riferito alla somma di una serie di sostanze.

Questo approccio, analogo a quello introdotto dalla Direttiva 2020/2184 per le acque destinate al consumo umano, estende notevolmente il numero delle sostanze da controllare, aggiungendo a quelle presenti già previste nella direttiva (20 complessivamente) ulteriori quattro sostanze:

- o acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX)
- o acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
- o acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2FTSA)
- o acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)

Il limite di quantificazione e il parametro somma di PFAS

Vengono indicati **limiti complessivi riferiti ad una somma**, senza indicare i criteri di calcolo della somma stessa nei casi di analiti presenti in concentrazioni inferiori al limite di quantificazione (LOQ): questo aspetto rappresenta un elemento di forte criticità in quanto non consente di valutare quale debba effettivamente essere la sensibilità analitica da garantire per ognuna delle sostanze, considerato il numero elevato di sostanze ricompreso nella sommatoria.

In altri casi in cui il legislatore ha voluto introdurre limiti per una somma di sostanze, in aggiunta a quelli per singolo parametro, ha anche indicato le modalità con cui procedere a tale valutazione in caso di valori inferiori al LOQ.

La determinazione degli isomeri

La nota (1) alla tabella dei limiti agli scarichi riporta inoltre la seguente dicitura *“I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari)”*.

In assenza di una indicazione precisa degli isomeri (quanti e quali) si intendono ricomprendere nella valutazione, si rischia di non rendere confrontabili i risultati analitici (disomogeneità tra i diversi laboratori) e, nelle condizioni proposte (espressione del limite come somma), rende ancora più critica la valutazione della sensibilità analitica da garantire, in assenza di criteri per la determinazione della somma stessa.

La necessità di comprendere anche gli isomeri non sembrerebbe peraltro applicarsi ai valori di parametro proposti per le acque destinate al consumo umano, per le quali non è prevista alcuna indicazione in calce alla tabella, né peraltro se ne parla nella Direttiva Europea di cui si vuole anticipare il recepimento.

La determinazione degli isomeri

All'art.2 comma 2 del disegno di legge, relativamente alle sole acque destinate al consumo umano, laddove si specificano le metodologie analitiche da adottare nelle more dell'emanazione delle linee guida europee, è riportato, alla lettera a):

“adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto”.

Il metodo ISTISAN 19/7 ISS.CBA.052 prevede effettivamente la quantificazione dei soli isomeri ramificati di **PFOS e PFOA**, sulla base delle curve di taratura degli isomeri lineari e la loro espressione come isomeri lineari.

La disponibilità degli standard analitici

L'effettiva **disponibilità di standard analitici per le sostanze che appaiono di nuova introduzione** risulta particolarmente critica:

- nell'art.2 (acque destinate al consumo umano), è riportato che le determinazioni verranno condotte per le sostanze per le quali siano disponibili "standard analitici di controllo",
- nulla invece viene riportato per gli scarichi, per i quali peraltro il mancato rispetto dei valori di emissione rappresenta da subito condizione di non conformità (all'atto dell'emissione delle autorizzazioni allo scarico in adeguamento al nuovo dispositivo, secondo le previsioni dell'art.1, comma 3).

La disponibilità degli standard analitici **deve essere garantita a tutti i soggetti coinvolti**, vale a dire ai soggetti che effettuano i controlli, ai gestori dei servizi idrici integrati, sia per la parte di depurazione delle acque che per la parte di distribuzione della risorsa idrica, e anche ai soggetti titolari degli scarichi a cui trovano applicazione i limiti di emissione di cui alla proposta tabella 5 bis.

L'assenza di tale garanzia, o la possibilità di garantirne la disponibilità solo ad alcuni dei soggetti, rende la norma proposta non applicabile.

Recepimento anticipato della Direttiva 2184

Il disegno di legge **anticipa il recepimento della Direttiva solo per i PFAS** e non per le altre parti, sostanze e criteri che rappresentano novità rispetto all'attuale regolamentazione, introducendo **parametri aggiuntivi rispetto ai 20 indicati dalla Commissione e una modalità di valutazione transitoria dei parametri PFAS Totali e Somma di PFAS**, contrariamente a quanto disposto nella Direttiva stessa.

La Direttiva, infatti, specifica che la valutazione di PFAS-totale e Somma di PFAS dovrà essere effettuata **dopo l'emanazione delle linee guida specifiche** (“Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7”) e all’art 13, comma 7 si legge “ Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», **compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento**”.

I parametri di monitoraggio nelle acque superficiali e sotterranee

Si evidenzia un disallineamento tra quanto previsto dal disegno di legge (scarichi e acque destinate al consumo umano), e l'attuale normativa che regola il monitoraggio di PFAS nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

Il D.Lgs 172/2015 (recepimento della Direttiva 2013/39) per le acque superficiali e il DM 06/07/2016 (recepimento della Direttiva 2014/80) per le acque sotterranee prevedono la determinazione e valutazione di sei sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS (PFOS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS e PFOA), per ognuno dei quali sono previsti valori di riferimento, espressi come Standard di Qualità Ambientale (SQA), per le acque superficiali, e valori soglia, per le acque sotterranee.

Quando nel disegno di legge ci si riferisce a valutazioni da effettuare rispetto alla qualità delle acque superficiali o sotterranee (necessità di approfondimenti o estensione di impianti da assoggettare a regolamentazione), va considerato che i dati di monitoraggio consentono di effettuare valutazioni solo su una parte dei parametri che ci si prefigge di andare a regolamentare (es. art.1, comma 1, lettera b); art.2 comma 3); note alla proposta di tabella 5-bis).

La disponibilità delle tecniche di abbattimento

Non viene data evidenza **dell'effettiva disponibilità di tecniche di abbattimento e trattamento in grado di consentire il raggiungimento dei limiti di parametro proposti**, considerando che gli scarichi esistenti avrebbero solo due anni di tempo per adeguarsi.

Si ricorda che il superamento dei valori limite proposti, trattandosi di scarico di sostanze pericolose, rappresenta violazione di natura penale.